

Per le sanzioni parola alla Covip

Maria Rosa Gheido

Passa alla Covip il compito di irrogare le sanzioni ai responsabili dei fondi pensione che violano le disposizioni di legge, prerogativa precedentemente svolta dal ministro del Lavoro. Il regime sanzionatorio applicabile agli attori della previdenza complementare è stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 28/07, che attua la direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali e integra il decreto legislativo 252/05, al quale aggiunge gli articoli 19-bis, ter e quater.

Oltre che l'esercizio abusivo dell'attività pensionistica, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25 mila euro, è comminato l'arresto da sei mesi a tre anni a carico dei responsabili delle forme pensionistiche complementari e dei liquidatori che forniscono alla Covip segnalazioni, dati o documenti falsi.

Un ampio ventaglio di sanzioni amministrative è previsto per violazioni che vanno dall'uso improprio della denominazione «fondo pensione» al mancato rispetto delle disposizioni, particolari o generali, emanate dalla Covip. La Commissione si è dotata, con delibera del 30 maggio (pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 130 del 7 giugno) del regolamento sulle procedure sanzionatorie per tali violazioni, che va a sostituire quello precedente, approvato il 1° ottobre 2002.

L'intero procedimento di applicazione delle sanzioni, e non più la sola contestazione degli

addebiti e la proposta di irrogazione della sanzione, ricade nella potestà regolamentare della Covip, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 24 della legge 262/05 e, in particolare, del principio della separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie. L'istruttoria dei procedimenti è quindi di compe-

tenza delle strutture operative secondo l'organizzazione interna della Covip, mentre le relative decisioni sono adottate dalla Commissione.

L'atto di contestazione deve essere notificato entro 90 giorni, ovvero entro 180 giorni per i soggetti residenti all'estero, dall'accertamento dei fatti, termine che decorre dal momento in cui è stata riscontrata la sussistenza di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione.

La lettera di contestazione dev'essere formalmente riconoscibile come tale, essere notificata secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 689/81 e contenere:

- la sintetica descrizione dei fatti;
- l'indicazione della violazione

LE VIOLAZIONI

Previsto l'arresto da sei mesi a tre anni per chi fornisce dati o documenti falsi alla Commissione

riscontrata, con l'indicazione delle norme violate e delle sanzioni applicabili;

- il termine entro il quale gli interessati possono esercitare i

diritti di difesa;

- l'indicazione del responsabile del procedimento.

Entro 60 giorni dalla notifica ai soggetti ritenuti responsabili delle violazioni possono presentare controdeduzioni sugli addebiti contestati e chiedere di essere sentiti. In questo caso, la data dell'audizione è fissata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicata con un preavviso di almeno 15 giorni. L'opposizione non sospende il pagamento delle sanzioni pecuniarie, per le quali nemmeno è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/81.